

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 1/2026

START UP INNOVATIVE: AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI Quadro normativo

Rif.: D.L. 179/2012; L. 193/2024 (Legge Concorrenza); L. 162/2024 (Legge Centemero); D.M. 28.12.2020; L. 50/2026 (conv. DL PNRR)

il quadro normativo delle startup innovative ha subito profondi cambiamenti nel biennio 2024-2026.

INQUADRAMENTO: COS'È UNA STARTUP INNOVATIVA

La disciplina delle startup innovative è contenuta negli artt. 25-32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, significativamente riformata dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza 2023, c.d. "Scale-up Act"), in vigore dal 18 dicembre 2024.

1.1 Definizione e requisiti vigenti

È startup innovativa la società di capitali (incluse le cooperative) che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

- Qualifica di micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361/CE (requisito introdotto dalla L. 193/2024);
- Oggetto sociale esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Divieto di distribuzione di utili dalla costituzione;
- Non costituita da fusione, scissione o cessione di azienda;
- Non svolgimento di attività prevalente di agenzia o consulenza (novità L. 193/2024);
- Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (con autocertificazione annuale).

Almeno uno dei seguenti requisiti tecnologici:

- Spese in R&S pari ad almeno il 15% dei costi totali (soglia base);
- Forza lavoro con almeno 1/3 di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure 2/3 di laureati magistrali;
- Titolarità di brevetto o software registrato.

MILANO

Via Fontana 18 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it

www.vrastudio.it



APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 1/2026

Nuova articolazione temporale dello status (L. 193/2024)

La Legge 193/2024 ha ridotto il periodo base da 5 a 3 anni, introducendo un sistema a tre fasi:

Fase	Durata	Requisiti aggiuntivi
Fase base	Fino a 3 anni	Requisiti standard sopra elencati
Prima proroga	Dal 3° al 5° anno	Almeno uno: R&S \geq 25%; contratto sperimentazione PA; ricavi/occupazione +50%; riserva patrimoniale > 50.000 €; brevetto concesso
Scale-up (2° proroga)	Dal 5° al 9° anno (proroghe biennali)	Almeno uno: aumento capitale da OICR > 1.000.000 €; incremento ricavi > 100% annuo

Regime transitorio per le startup già iscritte al 18 dicembre 2024:

- Iscritte da meno di 18 mesi: adeguamento ai nuovi requisiti entro giugno 2025.
- Iscritte da più di 18 mesi: adeguamento entro dicembre 2025.

Dal 10 giugno 2025 è obbligatorio il nuovo modello di autocertificazione aggiornato alla L. 193/2024.

IL QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Il sistema agevolativo ha subito una profonda riconfigurazione tra il 2024 e il 2026. È indispensabile distinguere le misure operative da quelle venute meno o sospese.

CRITICITÀ 2026

Dal 1° gennaio 2026 la detrazione IRPEF e la deduzione IRES del 30% (art. 29 D.L. 179/2012) non sono più fruibili per i nuovi investimenti. L'autorizzazione della Commissione europea al regime di aiuto di Stato è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata. La norma non è stata abrogata ma è inapplicabile nelle more di una nuova autorizzazione UE, attualmente in corso di istruttoria. Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 confidando nel 30% devono essere considerati, allo stato attuale, privi di copertura agevolativa su questo punto. Lo stato aggiornato della procedura di

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 1/2026

autorizzazione UE va monitorato.

Detrazione IRPEF al 65% in regime de minimis (art. 29-bis D.L. 179/2012)

È l'UNICA agevolazione per gli investitori in startup innovative pienamente operativa al 19 maggio 2026.

Parametro	Dettaglio
Base normativa	Art. 29-bis D.L. 179/2012; L. 193/2024; D.M. 28.12.2020 (in corso di revisione)
Soggetti beneficiari	Persone fisiche (IRPEF) — NON applicabile a soggetti IRES
Aliquota	65% dell'importo investito
Investimento agevolabile max	100.000 € per ciascun periodo d'imposta
Risparmio IRPEF massimo annuo	65.000 €
Startup beneficiarie	Solo startup innovative iscritte da non più di 3 anni (fase base)
Regime	De minimis — Reg. UE n. 2831/2023

Procedura operativa per accedere al 65%

La procedura è più articolata rispetto al vecchio 30% e richiede adempimenti preventivi:

- PRIMA dell'investimento: il legale rappresentante della startup presenta istanza sulla piattaforma informatica MIMIT "Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e PMI innovative".
- Il MIMIT verifica il rispetto del massimale de minimis tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e rilascia il Codice COR.
- L'investitore ottiene dalla startup la documentazione: (a) dichiarazione del legale rappresentante con Codice COR entro 30 giorni dal conferimento; (b) copia del piano di investimento (business plan); (c) attestazione che i conferimenti totali non superano 15 milioni di €.

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 1/2026

- L'investitore utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi (Quadro RP, Mod. Redditi PF 2026).

FINESTRA STRAORDINARIA — Scadenza 31 maggio 2026:

Per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, la L. 50/2026 (conv. D.L. 19/2026 — DL PNRR) ha introdotto una procedura derogatoria: l'istanza può essere presentata anche posteriormente all'investimento, purché entro il 31 maggio 2026, indicando l'importo già investito. Contattare immediatamente lo studio se si rientra in questa casistica.

Alternativa o cumulo tra 65% e 30%

È stata confermata la posizione ufficiale del MEF per cui le due agevolazioni sono alternative in senso assoluto per la medesima operazione finanziaria. Non è consentito applicare il 65% fino a 100.000 € e il 30% sulla parte eccedente dello stesso investimento. L'investitore deve scegliere il regime più conveniente considerando l'intera operazione.

Esempio pratico (valido per investimenti 2025, quando entrambi erano operativi): per un investimento di 300.000 €, la scelta era tra:

- Regime de minimis 65%: applicabile su max 100.000 € → risparmio IRPEF 65.000 €;
- Regime ordinario 30%: applicabile sull'intero importo → risparmio IRPEF 90.000 €.

Dal 1° gennaio 2026, poiché il 30% non è più operativo, la scelta non si pone: l'unico strumento disponibile è il 65% de minimis.

AGEVOLAZIONI PER PMI INNOVATIVE — QUADRO ATTUALE

ATTENZIONE — Investitori in PMI innovative: situazione critica dal 2025-2026:

- Dal 1° gennaio 2025: eliminata la detrazione de minimis del 50% per investimenti in PMI innovative (modificato l'art. 4 del D.L. 3/2015).
- Dal 1° gennaio 2026: non operativa anche la detrazione ordinaria del 30% (scadenza autorizzazione UE).

Risultato: al 19 maggio 2026 NON esiste alcun incentivo fiscale diretto specifico per gli investitori in PMI innovative, né in regime ordinario né de minimis. Le PMI innovative mantengono le agevolazioni non fiscali: Fondo di Garanzia PMI, equity crowdfunding,

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 1/2026

deroghe al diritto societario.

CREDITO D'IMPOSTA PER INCUBATORI E ACCELERATORI CERTIFICATI

La L. 193/2024 (art. 32) ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, un nuovo incentivo fiscale per gli incubatori e acceleratori certificati MIMIT che investono direttamente nel capitale di startup innovative.

Parametro	Dettaglio
Soggetti beneficiari	Incubatori e acceleratori certificati MIMIT
Misura	Credito d'imposta dell'8% sull'investimento agevolabile
Investimento max	500.000 € per periodo d'imposta
Limite complessivo	1.800.000 € annui (regime de minimis — max 300.000 € nel triennio per ciascun beneficiario)
Holding period	Almeno 3 anni
Ambito incubatori soggetto	Esteso a strutture che svolgono attività di supporto e accelerazione anche per startup non fisicamente ospitate

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.

Villa Roveda Associati